



1

Repertorio n.35.378

Fascicolo n.16.765

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di maggio, alle ore undici e minuti trenta.

In Livorno, Via Grande n.110, nel mio studio.

Davanti a me dottoressa **BIANCA CORRIAS**, notaio in Livorno, iscritta al Collegio Notarile di Livorno, si è costituito:

- **dott.STIAVETTI Riccardo**, nato a Pisa il 4 settembre 1984, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale viene designato dagli intervenuti quale Presidente dell'assemblea della società di cui in appresso:

"**AC SANREMO SERVIZI S.R.L.**", con sede in Sanremo (IM), Corso Orazio Raimondo n.63, capitale sociale Euro 20.000,00 (ventimila/00 centesimi), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Imperia 01466050083, numero R.E.A. IM-128586, mi dichiara che è qui riunita, in seconda adunanza l'assemblea di detta società convocata in questo giorno, luogo ed ora, per trattare sul seguente:

Ordine del giorno:

- 1) Modifiche Statuto Sociale;
- 2) Apertura unità locale;
- 3) Determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo;
- 4) Nomina dei componenti dell'organo amministrativo;

5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, il nominato dott. Riccardo STIAVETTI, il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea medesima.

Il Presidente constata:

- che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, come risulta dall'elenco delle presenze, che rimarrà depositato presso la sede legale.

Il Presidente dichiara l'odierna assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno sopra riportato ed apre la seduta.

Il Presidente dell'assemblea, come primo argomento all'ordine del giorno, propone di apportare delle modifiche all'attuale statuto sociale; successivamente il Presidente espone gli altri argomenti all'ordine del giorno dando motivazioni in merito e cioè l'utilità di istituire due nuove unità locali, una presso la città di Savona in Via Guidobono n.23 ed un'altra presso la città di Sanremo (IM) in Corso Orazio Raimondo n.63, dove verranno svolte le attività di assistenza pratiche automobilistiche.

Infine, il Presidente propone di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da numero 3 (tre) membri e più precisamente:

- l'architetto Sergio MAIGA, nato a Sanremo (IM) il 7 settembre 1950, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- la dottoressa **Brunella GIACOMOLI**, nata a Sondrio il 17 settembre 1961, quale Consigliere;

- il dottore **Alberto GIACOLETTO PAPAS**, nato a Savona il 22 novembre 1984, quale Consigliere, stabilendo che, durerà in carica, fino a tre esercizi;

l'Assemblea dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente e quindi l'adozione del nuovo statuto sociale che viene consegnato a me notaio e che allego al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura, per espressa dispensa da parte del comparente;


- di istituire due nuove unità locali, dove verranno svolte le attività di assistenza pratiche automobilistiche e più precisamente, un'unità locale presso la città di Savona in Via Guidobono n.23 ed un'altra unità locale presso la città di Sanremo (IM) in Corso Orazio Raimondo n.63;

- di nominare a decorrere dalla data odierna, un nuovo Consiglio di Amministrazione composto da numero 3 (tre) membri e più precisamente:

- l'architetto **Sergio MAIGA**, nato a Sanremo (IM) il 7 settembre 1950, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- la dottoressa **Brunella GIACOMOLI**, nata a Sondrio il 17 settembre 1961, quale Consigliere;

- il dottore **Alberto GIACOLETTO PAPAS**, nato a Savona il 22



novembre 1984, quale Consigliere, stabilendo che, dureranno
in carica fino a tre esercizi.

Il Presidente dichiara che i risultati delle votazioni sono
stati dal medesimo accertati.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo
la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essen-
do le ore undici e minuti trentacinque.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico
della società.

Richiesta io notaio ho ricevuto il presente atto scritto da
persona di mia fiducia con mezzi meccanici e nastro indelebi-
le ai sensi di legge ed in parte di mia mano in pagine quat-
tro e fin qui della quinta di due fogli e da me letto, al
comparente, il quale a mia interpellanza lo approva e lo sot-
toscrive alle ore undici e minuti trentasei.

Firmato: STIAVETTI Riccardo

BIANCA CORRIAS Notaio

=====

Allegato "A" all'atto n.16.765 di fasc.

STATUTO

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 - Tipo e Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denomina-
ta

"A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L." - con socio unico quale

organismo in house providing ad esclusivo capitale pubblico
per la gestione dei servizi legati alla mobilità ed all'uten-
za automobilistica.

La società è soggetto all'indirizzo e controllo dei soci nel-
le forme previste dagli articoli del successivo Titolo VII.

Art.2 - Sede


La società ha sede legale in Imperia (IM).

Con delibera dell'Organo amministrativo, e previa autorizza-
zione dei Soci, la società potrà trasferire la sede legale
nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, suc-
cursali, agenzie e recapiti anche altrove purché nell'ambito
del territorio nazionale.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la
società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro
dei soci.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio do-
micilio, del proprio numero di telefax e del proprio indiriz-
zo di posta elettronica. In mancanza dell'indicazione del do-
micilio nel libro soci si fa riferimento alla sede legale.

La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, con le
stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri so-
ciali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati
il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spet-
tanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni,
le variazioni delle persone dei soci, nonché, ove comunica-



6

to, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese.

Art.3 - Oggetto Sociale

La società ha per oggetto la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nel settore dell'automobilismo e della mobilità in generale, nonché tutte le attività previste o prevedibili per il raggiungimento degli scopi istituzionali dei Soci aderenti, secondo il modello dell'in house providing.


In particolare, la società svolge le seguenti attività prevalentemente a favore o per conto dei soci, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti:

- * attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado e le attività di educazione stradale

- * espletamento per conto proprio e di terzi, compresi Enti e società, dell'attività di consulenza, ex legge 264/91, anche attraverso la gestione diretta di delegazioni degli Automobile Club

- * ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta agli Enti e all'utenza automobilistica

	* attività di marketing e promozione, la gestione di cam- pagne pubblicitarie, meeting, congressi, manifestazioni commer- ciali e sportive, nonché attività didattiche, tecniche, di e- ducazione stradale e di ogni altro genere connesso alla mobi- lità ed all'automobilismo	
	* promozione della pratica dello sport anche con l'organizza- zione di competizioni di qualsiasi tipo	
	* attività turistiche e ricreative e/o comunque volte a pro- muovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed inter- nazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessa- rie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, eccetera	
	* gestione di servizi e attività connessi alla mobilità ed alle problematiche dell'automobilismo quali, a titolo esem- plificativo, la gestione delle attività amministrative gene- rate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti, della sosta, dell'informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l'uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili ad implementare detti servi- zi e attività	
	* servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, strada- le, economica, tributaria, contabile, amministrativa e com- merciale, riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche e amministrative principalmente connesse all'uso degli auto- veicoli e motoveicoli	
	* gestione di servizi delegati o affidati dallo Stato, dalle	



Regioni o da altri enti pubblici o privati all'Automobile Club, in quanto non vietato da norme di legge

* gestione di aree di parcheggio e/o di autosilos nella forma più ampia ed aree in generale, nonché di infrastrutture di interscambio. Cessione, locazione e affitto di aree da destinare a parcheggio e/o box per autoveicoli e motoveicoli, gestione di distributori di carburanti, di noleggio di moto ed autoveicoli, gestione di officine meccaniche e servizi comunque connessi

* commercio in ogni sua forma, anche multimediale, di prodotti ed accessori connessi all'uso degli autoveicoli e dei motoveicoli o all'attività istituzionale; noleggio di veicoli con e senza conducente

* assunzione di contratti di agenzia e rappresentanza in campo assicurativo

* promozione e costituzione di società, nonché l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge

* svolgimento dell'attività editoriale e promozionale in genere

* l'acquisizione di nuovi associati per conto dell'ACI e attività di supporto all'Ufficio Soci dell'Ente stesso

* prestazione continuativa, periodica od occasionale di ser-

vizi da rendere per conto dell'Automobile Club Cuneo, dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobile Club, a favore degli associati ACI e di terzi, nonché per conto di società da parte dei predetti Enti partecipate


* ricerca, studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di aree interessate alla mobilità.

La società può compiere, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

La società può fornire assistenza operativa e consulenza alle Autorità competenti, operando anche affinché vengano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo e della mobilità in generale.

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali, della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.



10

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci.

In conformità alle disposizioni in materia di appalti "in house providing", la società dovrà, svolgere la parte prevalente della propria attività con gli enti pubblici che la controllano. L'Organo di Controllo, se nominato, attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici.

Art. 4 Impegni dei Soci pubblici partecipanti

Nel caso di affidamento dei servizi alla "A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L.", i soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

1. ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
2. a fornire alla Società "A.C. PONENTE LIGURE SERVIZI S.R.L." la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

Art. 5 - Durata

La durata della società è fissata fino al giorno 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per

delibera dell'assemblea dei Soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO SECONDO - CAPITALE SOCIALE

Art. 6 - Capitale Sociale


Il Capitale Sociale è di Euro 20.000,00 (ottantunomilaquattrocento/00 centesimi), suddiviso in quote ai sensi di Legge.

La quota di capitale pubblico non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società. Non saranno pertanto efficaci e non avranno nessun effetto nei confronti della Società, tutti gli atti trasferimento di quote che portino il capitale pubblico al di sotto della soglia sopra indicata.

Potranno essere soci della Società esclusivamente enti pubblici, consorzi tra enti pubblici, società pubbliche ed organismi di diritto pubblico. La partecipazione da parte di nuovi soci avverrà di volta in volta sulla base delle scelte dell'assemblea dei soci.

Il Capitale Sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.



Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma 2, del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 7 - Trasferimento delle quote

Stante quanto stabilito dal precedente art.6, e più precisamente che le partecipazioni della società possono essere possedute soltanto da soggetti pubblici che affidino i propri servizi alla società, il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione esclusivamente ad altro ente soggetto pubblico secondo le modalità di seguito indicate.

In ogni caso l'acquisto di una quota comporta l'accettazione da parte dell'acquirente di tutti i patti sociali contenuti nello Statuto.

Le quote dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci iscritti sul relativo Libro tramite gli amministratori.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione entro un mese dalla notifica del prezzo: ciascun socio avrà diritto all'esercizio della prelazione anche sulle quote non optate da altri aventi diritto in proporzione alle rispettive partecipazioni, in tal caso la prelazione deve peraltro esercitarsi su tutte le quote in vendita.

Scaduto il termine di cui sopra, il diritto di prelazione sarà estinto se non esercitato, ed il socio che intende cede-

re la quota sarà libero di fare tale vendita a soggetti pubblici terzi entro ulteriori sei (6) mesi, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione dei soci sono privi d'effetto nei confronti della società.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti parziali (quali la nuda proprietà e l'usufrutto) sulle quote sociali.

Art. 8 - Finanziamento dei Soci

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse patruzioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione.

TITOLO TERZO - ORGANI DELLA SOCIETA'


Art. 9 - Organi della Società

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale, se richiesto dalla Legge o nominato dall'Assemblea dei soci)

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea rappresenta i soci della società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qua-



lità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge.

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto, sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo, nonchè in ordine ad argomenti riconducibili alla logica del controllo pubblico analogo di cui al successivo art.37.

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dell'Assemblea e fatto salvo quanto previsto al successivo art.37:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e del vice-Presidente, nonchè la individuazione di eventuali deleghe di poteri con l'attribuzione della firma sociale;

c) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci, del revisore contabile e del Direttore Generale;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

e) lo scioglimento e la conseguente nomina dei liquidatori;

f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio;

g) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

h) l'alienazione di beni immobili o di aziende di proprietà della società;

i) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale;

j) l'approvazione degli atti concernenti la pianta organica e l'assunzione di personale proposti dall'organo amministrativo;

k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00 centesimi);

l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore;

m) la nomina dell'Organo di Controllo.


Art.11 - Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano l'Organo Amministrativo o i soci, le decisioni del socio sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Art.12 - Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adottino il metodo della decisione mediante consenso espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo (se nominato), onde consentire allo stesso di for-



mulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, lo trasmette ai soci.

I soci potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso di iniziativa dell'organo amministrativo, l'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dal socio che trasmetta il documento alla società, opportunamente sottoscritto, entro trenta (30) giorni dalla sua ricezione.

Nel caso di iniziativa del socio il procedimento deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla trasmissione del documento all'organo amministrativo.

La mancata risposta o la mancata conclusione del procedimento entro detto termine equivalgono a voto contrario. Il momento in cui si considera assunta la decisione del socio coincide con il giorno in cui perviene alla società il suo consenso.

La decisione così assunta deve essere comunicata, entro dieci (10) giorni dalla data della sua adozione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;

- l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;

- le osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;


- le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Il procedimento verrà interrotto qualora, anche dopo il suo inizio, venga richiesta la forma assembleare ai sensi del precedente articolo 11; in tal caso l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea per una data non posteriore ai trenta giorni a far luogo dal ricevimento della richiesta.

Art.13 - Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della decisione assembleare, l'Assemblea é convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, almeno otto (8) giorni



prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda da uno dei soci, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e, se nominati, i componenti l'Organo di Controllo, e purchè nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da trattare.

Art. 14 - Partecipazione del Socio a mezzo di Rappresentante

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci, e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai di-

pendenti della società, né alle società da essa controllate
od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in
bianco.

Art.15 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministrato-
re più anziano per età, oppure, in caso di assenza della per-
sona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da al-
tra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza,
eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'As-
semblea constatare la regolarità della costituzione, accerta-
re l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il
suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Una
volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione
dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione
dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso
dell'adunanza.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere so-
cio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presiden-
te dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il
verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina
di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale re-



datto e sottoscritto nei modi di legge.

L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

Art.16 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità e la buona fede. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della so-

cietà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art.17 - Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

Art.18 - Diritto di voto

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta.

In caso di pegno di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art.19 - Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adottati il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO QUARTO - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 20 - Struttura dell'Organo Amministrativo

Per Organo Amministrativo si intende: l'Amministratore unico oppure il Consiglio di Amministrazione composto al massimo da Cinque amministratori, nominati dall'Assemblea.

Nella designazione dei membri devono essere rispettati i principi in materia di incompatibilità previsti dalle direttive dell'ACI e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

Con la decisione di nomina degli amministratori, l'Assemblea stabilisce le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla loro competenza.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea può revocare loro il mandato o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina an-

che le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti.

La revoca e la sostituzione possono, altresì, essere decise dai soci, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa.

Previo consenso dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e di ulteriori condizioni specificatamente stabilite, se del caso mediante apposita procura speciale.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto stabilito al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso

di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C.

Art.21 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o dell'Organo di Controllo (se nominato) ne faccia richiesta scritta.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattrore (24) prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, (se nominato).

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso

di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art.22 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo proponga il Presidente e nessuno degli amministratori e dell'Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'Organo di Controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del

giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento, opportunamente sottoscritto, alla società entro dieci (10) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o sindaco si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, dell'Organo di Controllo se nominato, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

* l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;

* l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;

* le eventuali osservazioni dell'Organo di Controllo, se nominato;

* le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Art.23 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Art.24 - Poteri di amministrazione

L'Organo Amministrativo, nel rispetto degli indirizzi di assemblea dei soci, delle convenzioni stipulate con i soci e fermo l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo art.37 da parte dei soci stessi, è investito di tutti i pote-

28

ri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

In ogni caso, il Consiglio di amministrazione adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto, nonché secondo le modalità che l'Assemblea stessa riterrà di stabilire, anche con accordi extrasocietari.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competente a decidere sull'opposizione è esclusivamente l'Assemblea dei Soci.

Art.25 - Rappresentanza della società

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente nonché agli Amministratori Delegati, se nominati, entro i limiti della delega, disgiuntamente tra di loro.

Nel caso di nomina di più amministratori operanti non collegialmente, la rappresentanza spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art.26 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo

I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati con decisione dei soci e, per gli Amministratori investiti di particolari incarichi, dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

La misura di detti compensi è annuale e fissa, come previsto dalle leggi speciali in materia, secondo parametri da determinare all'atto della deliberazione del compenso e secondo le leggi in vigore.

Non sarà riconosciuta alcuna indennità per la cessazione della carica e la società non provvederà ad effettuare alcun accantonamento per l'eventuale fondo di trattamento di fine mandato.

In ogni caso agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute, ai sensi di legge, per ragioni del loro ufficio

Art.27 - Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Vice Presidente vengono delegati tutti i poteri di amministrazione consentiti dalla legge, ad eccezione di quelli non delegabili perchè di esclusiva competenza del Consiglio.

I poteri spettanti al Vice Presidente potranno essere da lui esercitati solo nei casi in cui ne sia impedito, per qualsiasi

32

si causa, il Presidente; in ogni caso, i poteri di amministrazione spettanti al Presidente ed al Vice Presidente sono da considerarsi esercitabili disgiuntamente.

Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione, pertanto sono da intendersi come non delegabili, i seguenti atti gestionali ed amministrativi, che possono essere assunti previo parere vincolante dei soci secondo quanto stabilito dal successivo art.37 del presente Statuto:

(a) acquisto e/o vendita di beni immobili e di beni mobili registrati;

(b) acquisto, vendita, acquisizione e/o concessione di diritti immobiliari e/o diritti relativi a beni mobili registrati;

(c) acquisto e/o vendita di complessi aziendali;

(d) acquisizione e/o concessione di diritti su complessi aziendali;

(e) acquisto e/o vendita di quote e di azioni;

(f) acquisizione e/o concessione di diritti su quote ed azioni;

(g) concessione di garanzie a carico della Società;

(h) acquisizione di mutui garantiti dalla Società;

(i) assunzione e/o licenziamento di lavoratori dipendenti;

(j) conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge);

(k) atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o

modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione;

(1) Atti di ogni genere e tipo che comportino un impegno di spesa, oppure un pagamento, per importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00 centesimi);

Per tutti gli atti che restano di competenza del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione deve essere sempre deliberata dal Consiglio stesso, che può poi affidarne l'esecuzione ad un suo membro.

Di conseguenza, a titolo esemplificativo e non tassativo, il Presidente ed il Vice Presidente, senza necessità di autorizzazione del Consiglio, purchè nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, potranno:

1. stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime ed ausiliarie e di beni di utilizzazione pluriennale, ritenuti necessari per il conseguimento degli scopi sociali;

2. stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni oggetto di produzione o commercio della società, fissandone i prezzi e le condizioni;

3. stipulare e risolvere qualsiasi altro contratto riguardante prestazioni di servizi in genere, come appalti, somministrazioni, trasporti, locazioni, assicurazioni, depositi, agenzie, nonché rapporti di lavoro dipendente ed autonomo, compresi i mandati e le procure anche generali;

4. effettuare operazioni bancarie e finanziarie di qualsiasi

	natura, firmare assegni e tratte, girare cambiali ed altri	
	titoli di credito, effettuare pagamenti e riscossioni dando	
	quietanza;	
	5. rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi opera-	
	zione presso Enti Pubblici, Giudiziari, Finanziari. Previden-	
	ziali, Sindacali, nonché presso le Ferrovie dello Stato,	
	l'Amministrazione Postale, le Dogane, la Cassa DD. e PP. e	
	le Tesorerie;	
	6. firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi	
	ai poteri conferiti.	
	Art. 28 - Poteri dei Consiglieri Delegati	
	Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Ammini-	
	strazione, nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fis-	
	sati dall'assemblea, e ferme restando le limitazioni previ-	
	ste dall'articolo 27 per le operazioni che devono sempre re-	
	stare di competenza del Consiglio di Amministrazione, agli	
	Amministratori Delegati sono conferiti i seguenti poteri di	
	ordinaria amministrazione:	
	a) gestire e coordinare le strutture interne della società	
	sia in line che in staff;	
	b) proporre al Consiglio di amministrazione la selezione,	
	l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale	
	della società;	
	c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie	

	prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, neces-	
	sari per il conseguimento degli scopi sociali;	
	d) stipulare e risolvere contratti di vendita dei beni ogget-	
	to di produzione o commercio della Società, fissandone i	
	prezzi e le condizioni;	
	e) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministra-	
	zione, trasporto, deposito, locazione, assicurazione e di	
	prestazione di servizi in genere, con esclusione dei contrat-	
	ti di lavoro dipendente ed autonomo;	
	f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti ac-	
	cordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e girare	
	cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanza;	
	g) rappresentare ed impegnare la società in qualsiasi opera-	
	zione presso Enti Pubblici, Giudiziari, Finanziari, Previden-	
	ziali, Sindacali, nonchè presso le Ferrovie dello Stato,	
	l'Amministrazione Postale, le Dogane, la Cassa DD. e PP. e	
	le Tesorerie;	
	h) firmare la corrispondenza, nonchè tutti gli atti relativi	
	ai poteri conferiti.	
	TITOLO QUINTO - CONTROLLO	
	Art.29 - Organo di controllo	
	L'Organo di Controllo a norma dell'art.2477 C.C., quando è	
	obbligatorio per legge o è comunque nominato dall'Assemblea,	
	è costituito da un unico sindaco effettivo.	
	L'assemblea, qualora sia obbligatorio per legge, ovvero se	

lo riterrà opportuno, nominerà l'organo di controllo, composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti

Il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di controllo o del Sindaco monocratico è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

L'organo di controllo o il Sindaco monocratico esercitano anche il controllo contabile e quindi il Collegio nella sua totalità e il Sindaco monocratico devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sull'Organo di controllo previste per le società per azioni.

Art. 30 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono d'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 C.C.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 C.C.

Per tutti i sindaci iscritti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 C.C.

Art. 31 - Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di sindaco del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Nel caso di morte, di rinuncia, di decadenza dell'organo monocratico, l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 giorni. Il nuovo nominato avrà un incarico della durata di tre anni.

Art. 32 - Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli ar-

	articoli 2403 e 2403 bis C.C. ed esercita il controllo contabi-	
	le sulla società.	
	Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407	
	e 2408, primo comma C.C.	
	Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersi verba-	
	le, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del-	
	l'Organo di Controllo e sottoscritto; le deliberazioni del-	
	l'organo di controllo devono essere prese a maggioranza asso-	
	luta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere nel ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo.	
	Ove peraltro queste si svolgano mediante consenso espresso	
	per iscritto spetterà al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione o all'amministratore più anziano provvedere ad in-	
	formarli.	
	L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta gior-	
	ni. La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche	
	per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si appli-	
	cano le disposizioni sopra previste per le adunanze del con-	
	siglio di amministrazione.	
	TITOLO SESTO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	Art. 33 - Esercizi sociali	

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoven-
ti (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la
società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o
quando ricorrano particolari esigenze relative alla struttu-
ra ed all'oggetto della società, entro centottanta (180)
giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 34 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento
(5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non rag-
giunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto pre-
visto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del
bilancio.

TITOLO SETTIMO - PRINCIPI GENERALI DELL'IN HOUSE PROVIDING

Art. 35 - Affidamenti "in house providing"

In deroga a tutti i precedenti articoli riportati nel presen-
te Statuto, incompatibili con le disposizioni che seguono,
al fine di garantire la sussistenza del principio fundamenta-
le dell'affidamento diretto "in house providing", con carat-
tere prioritario sull'intero contenuto statutario, i succes-
sivi articoli formalizzano e riassumono le forme di control-
lo esercitate complessivamente dai soggetti pubblici soci e
costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua
entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a

favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

In ogni caso la società dovrà realizzare la parte più importante della propria attività con gli Enti pubblici che la controllano.

Art. 36 - Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Art. 37 - Controllo Pubblico Analogo

L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagine sociale per la preventiva

	approvazione, i documenti di programmazione economica e le	
	decisioni in merito all'alienazione di immobili, all'acquisi-	
	zione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla	
	modifica dello Statuto societario e all'aumento o alla dimi-	
	nuzione del capitale sociale, alla pianta organica o sue va-	
	riazioni (concorsi ed assunzioni, nomina dirigenti), opera-	
	zioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un im-	
	pegno finanziario di valore superiore a Euro 30.000,00 (tren-	
	tamila/00 centesimi).	
	I suddetti soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti preroga-	
	tive:	
	1. analisi e potere di verifica dello stato di attuazione de-	
	gli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'effica-	
	cia, efficienza ed economicità;	
	2. approvazione preventiva delle deliberazioni societarie re-	
	lative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilan-	
	cio di esercizio, documenti di programmazione ed organigram-	
	ma societario.	
	L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di	
	attività particolari in settori complementari e/o connessi a	
	quelli elencati all'art.3 è subordinato al parere preventivo	
	e favorevole vincolante degli organi competenti.	
	I Soci pubblici per il tramite dei propri Uffici e/o Organi	
	di controllo, hanno diritto di accesso a tutti gli atti del-	
	la Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono	

	verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione	
	corrente della società esercitando controlli analoghi a quel-	
	li esercitati sui propri servizi.	
	Il controllo pubblico analogo si esercita anche attraverso	
	progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in rela-	
	zione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consenti-	
	re alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivi-	
	se, le risorse per farvi fronte.	
	Nel caso in cui il numero dei soci fosse maggiore di uno, I	
	soci possono esercitare sulla società un controllo analogo	
	a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istitutio-	
	ne di un organismo denominato di "Coordinamento dei Soci" il	
	quale rappresenta la sede di informazione, controllo preven-	
	tivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei so-	
	ci sulla gestione e amministrazione della società e le cui	
	modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento	
	sono disciplinati mediante convenzione tra i soci da sotto-	
	scriversi entro il termine di 60 giorni. In particolare l'Or-	
	ganismo di coordinamento dei soci è investito di tutti i po-	
	teri definiti in un Regolamento attuativo del controllo ana-	
	logo da approvarsi dai rispettivi Consigli di amministrazio-	
	ne degli Enti soci.	
	Art. 38 - Obblighi di informativa	
	L'Organo Amministrativo, contestualmente alla comunicazione	
	ai Soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordi-	

	ne del giorno delle decisioni da adottare, agli organi ge-	
	stionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo	
	ed all'Organo di Controllo degli Enti soci.	
	L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici:	
	1. con cadenza annuale (entro il mese di gennaio di ogni an-	
	no) una relazione avente ad oggetto previsioni economiche fi-	
	nanziarie della Società per l'anno successivo;	
	2. con cadenza almeno semestrale una relazione avente ad og-	
	getto l'andamento della gestione del servizio affidato;	
	3. entro luglio una relazione illustrativa sullo stato patri-	
	moniale ed il conto economico della società relativi al seme-	
	stre precedente.	
	Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente pun-	
	to, i soci pubblici, verificano lo stato di attuazione degli	
	obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, eco-	
	nomici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo	
	della società, così come approvati dagli organi sociali at-	
	tuando in tal modo il controllo sull'attività della società.	
	Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debi-	
	tamente approvate e sottoscritte, e rese disponibili ai Soci	
	pubblici presso le sedi della società, a cura del Presidente	
	del Consiglio di amministrazione.	
	Gli Amministratori e l'Organo di Controllo, ove esista, sono	
	tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei da-	
	ti che vengono richiesti, al fine di consentire il completo	

controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Scioglimento e Liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea,
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

In tali fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- nomina uno o più liquidatori;
- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spettano le funzioni di amministrazione;

	ta la rappresentanza della società;	
	-- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	-- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;	
	-- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;	
	-- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.	
	L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.	
	Art. 40 - Recesso	
	Il diritto di recesso spetta al socio in tutti i casi stabiliti dalla legge.	
	Per l'esercizio del diritto di recesso il socio deve trasmettere alla società una istanza recante: le sue generalità, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento, il fatto che ha legittimato l'esercizio del diritto e la quota di partecipazione per la quale esso viene esercitato.	
	La comunicazione deve essere spedita all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R., a pena di decadenza:	
	* entro tre (3) giorni dalla chiusura dell'Assemblea le cui	

	deliberazioni legittimano l'esercizio del diritto di recesso,	
	so, se i soci hanno partecipato alla riunione;	
	* entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia della as-	
	sunzione tramite consenso espresso per iscritto delle deci-	
	sioni che legittimano l'esercizio del diritto di recesso;	
	* entro i quindici (15) giorni dalla data dell'iscrizione	
	della deliberazione nel registro delle imprese, se i soci	
	che intendono recedere non siano intervenuti all'Assemblea;	
	* entro quindici (15) giorni dall'avvenuta notizia del veri-	
	ficarsi delle ipotesi che legittimano il recesso ai sensi	
	dell'art.2497 quater del codice civile.	
	Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al	
	termine del relativo procedimento le quote di partecipazione	
	per le quali tale diritto è esercitato non possono essere	
	trasferite per atto inter vivos.	
	Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già eser-	
	citato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180)	
	giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovve-	
	ro se è deliberato lo scioglimento della società.	
	L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi	
	al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve de-	
	terminare ai sensi dell'art.2473, 3° comma, del codice civi-	
	le, sentito il parere dell'Organo di Controllo (se presente)	
	e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione	
	contabile, se nominati, il valore della quota di participa-	

zione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonchè redigere apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorso quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 del codice civile

Art.41 - Esclusione

L'esclusione del socio può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltrechè nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

	a) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo Statuto nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	b) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contra-	
	ria agli interessi sociali;	
	c) che sia stato dichiarato fallito.	
	L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita de-	
	libera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare	
	Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo	
	della maggioranza richiesta non si tiene conto della parteci-	
	pazione del socio della cui esclusione si tratta nell'assem-	
	blea. Lo stesso tuttavia potrà intervenire alla riunione as-	
	sembleare ma senza diritto di voto.	
	La delibera di esclusione deve essere comunicata con racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclu-	
	sione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione	
	suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà ricor-	
	rere all'Autorità giudiziaria affinché si pronunci in merito	
	all'esclusione.	
	Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua par-	
	tecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del	
	precedente art.40 in tema di rimborso della partecipazione	
	del socio recedente.	
	Art. 42 - Clausola compromissoria	

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le controversie avente ad oggetto la validità delle delibere assembleari, fatta eccezione per quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del Tribunale di Cuneo.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente sempre secondo diritto.

Art. 43 - Competenza Giurisdizionale

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale.

Art. 44 - Norme Finali di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Firmato: STIAVETTI Riccardo

BIANCA CORRIAS Notaio

**Registrato a Livorno il diciassette giugno duemilaquindici al
n.4552.**

Versati Euro: 200,00 (duecento/00 centesimi).

Dichiaro che la presente copia è conforme al suo originale conserva-
to ai miei atti, firmato a norma di legge.

Consta di dodici fogli scritti su quarantotto facciate con la presente.

Si rilascia per usi consentiti.

Livorno, li diciassette giugno duemilaquindici.

Brauco

